COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

CXLVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 2143

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 2143

Sui lavori della Commissione:

PRESIDENTE 2143

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto. (3848) 2144

PRESIDENTE . 2144, 2145, 2146, 2148, 2149

ZUGNO, *Relatore* 2144, 2147, 1150

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 2144, 2145 2246, 2147, 2148, 2149, 2150

MITTERDORFER 2145, 2146

ANGELINO PAOLO . . 2146, 2148, 2149, 2150

BIGI 2146, 2147, 2149

ASSENNATO 2146, 2147, 2148

ALBERTINI 2148

RAUCCI 2148

TOGNI GIULIO BRUNO 2149, 2150

BIMA 2150

RAFFAELLI 2150

ARMAROLI 2150

La seduta comincia alle 10.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mello Grand, Terragni e Turnaturi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Grilli Giovanni è sostituito dal deputato Guidi.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Dal Ministero del tesoro mi viene comunicato che, per impegni già presi ed indifferibili, non potrà partecipare alla seduta odierna alcuno dei rappresentanti del Governo di quel dicastero. Mi è stata quindi rivolta preghiera, a nome del Ministro, di rinviare l'esame di quei provvedimenti che rientrano nella competenza di quella Amministrazione. Ritengo sia opportuno aderire a detta richiesta, ad eccezione però del disegno di legge n. 4060 « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Lorenzo Spallino », che penso possa essere discusso, ugualmente, nella seduta odierna.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto (3848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto ».

Il Relatore, onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3848 in esame propone la esenzione dalla imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto. Il provvedimento, da tempo auspicato dalle categorie interessate e particolarmente dai giovani coltivatori, ha lo scopo di consolidare l'azienda agricola famigliare, istituto che risponde a precise esigenze economiche e sociali.

Le condizioni economiche della piccola azienda agricola sono ben note a tutti i colleghi e se i redditi del lavoro agricolo – nonostante tanti rischi affrontati, dalla siccità alla grandine – sono, mediamente la metà di quelli goduti da chi lavora in altri settori e se particolarmente le aziende famigliari risentono di tale grave situazione, non si può pensare che, nel momento in cui la famiglia del coltivatore è colpita da un evento luttuoso, questa stessa famiglia possa disporre di particolari risorse per sodisfare ad un'imposta particolarmente gravosa come quella di successione.

Ma anche ragioni fiscali e sociali esigono un particolare trattamento per il regime fiscale per le successioni di fondi rustici nelle famiglie contadine.

È noto infatti che l'imposta di successione ha una finalità di natura fiscale intendendo colpire nell'erede un aumento verificatosi di ricchezza e quindi di capacità contributiva.

Ma ha pure una finalità sociale mirando ad impedire il tramandarsi di notevoli patrimoni, realizzando quindi una redistribuzione della ricchezza con un'imposta progressiva.

Ora, proprio l'una e l'altra finalità suindicate postulano la esenzione delle piccole aziende agricole in quanto costituiscono solo lo stretto bene indispensabile alla piccola impresa su cui si fonda la continuità del lavoro della famiglia coltivatrice. E proprio sotto l'aspetto sociale è compito – e interesse direi pure – dello Stato di non creare a tale continuità ostacoli con imposizioni che sono causa molte volte, di riduzione delle già modeste dimensioni aziendali o di appesantimenti finanziari e quindi di scoraggiamento – specie per i giovani coltivatori – a continuare l'attività agricola.

In questo quadro il disegno di legge in esame trova la mia piena adesione anche se mi permetto di proporre – esaminando i singoli articoli – alcune modifiche che credo serviranno a rendere più efficace il provvedimento e più facile il raggiungimento degli scopi che esso si propone.

Esaminando gli articoli proporrei anzitutto un emendamento all'articolo 1 in base al quale si conceda oltre alla esenzione della imposta sul valore globale e dalla imposta di successione, anche la esenzione dalla imposta ipotecaria.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non direi esonerare; parlerei di assoggettare a tassa fissa.

ZUGNO, *Relatore*. Va benissimo.

Inoltre, per quanto riguarda il valore di 12 milioni, siccome esso è quello risultante dall'applicazione di moduli fissi e non consente agli uffici nessuna riduzione del 25 per cento che è normale in altri casi, proporrei di portarlo a 16 milioni. In sostanza non verremmo a toccare la copertura, perché i 16 milioni ridotti del 25 per cento danno appunto 12 milioni.

All'articolo 2, nel primo comma sono indicate le condizioni che deve avere il soggetto per poter godere della esenzione. Poi, nel comma secondo, si dice che l'accertamento di tali condizioni deve essere fatto dall'Ispettorato provinciale agrario e dall'Ufficio delle imposte dirette. Poiché si tratta di un accertamento tecnico dove l'Ufficio delle imposte dirette non ha possibilità di fare valutazioni, credo che all'origine della dizione usata sia un *lapsus* e quindi l'accertamento deve essere lasciato all'Ispettorato dell'agricoltura.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questa sua interpretazione, onorevole Zugno, non è esatta!

ZUGNO, *Relatore*. Un altro emendamento che mi permetterei di proporre è all'articolo 3, lettera *c*) dove si dice che gli eredi non sono soggetti al pagamento delle imposte nel quinquennio successivo alla successione se il trasferimento avvenga in seguito ad espropriazione. È noto che alle volte gli enti esproprianti (Stato, Enti locali eccetera), predisposti i piani particellari di esproprio per opere di pubblica utilità addivengono, direttamente, all'acquisto del terreno stipulando regolare

contratto di compra-vendita e quindi abbandonando gli atti di espropriazione. In questo caso, se la disposizione dell'articolo 3 dovesse essere mantenuta, non potrebbe essere applicata, per cui proporrei una modifica in modo che la lettera *c*) dovrebbe dire: « Il trasferimento avvenga per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità e in ogni caso in cui il trasferimento avvenga coattivamente ». In sostanza verremmo a comprendere nell'agevolazione tutti i casi: requisizione, trasferimento per legge, espropriazione forzata e così via.

Infine un ultimo emendamento in cui si estendono le agevolazioni anche agli atti di divisione di fondi rustici stipulati fra eredi coltivatori diretti ancorché provengano dalla eredità paterna o materna; cioè oltre che la successione anche la divisione. Molte volte l'onere della divisione è quello che determina la impossibilità di riunire in uno solo dei coeredi la proprietà.

PRESIDENTE. Nel dichiarare aperta la discussione generale, pregherei gli onorevoli colleghi di volermi far pervenire sollecitamente gli emendamenti. Di essi mi è giunto solo un emendamento aggiuntivo a firma dell'onorevole Mitterdorfer. Ne do lettura: « Emendamento aggiuntivo all'articolo 1, comma 3°: Nell'attribuzione del valore fiscale, valido agli effetti del comma precedente, di aziende agricole in provincia di Bolzano costituite in maso chiuso ai sensi della legislazione provinciale vigente in materia, anche per i terreni boschivi inclusi nel maso vengono osservate le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, esclusa la eccezione di cui al terzo comma dell'articolo 1 della stessa legge ».

L'onorevole Mitterdorfer potrà, poi, illustrare l'emendamento da lui presentato; dirò soltanto che il « maso chiuso » è la unità poderale indivisibile; essa costituisce, secondo la legislazione, valida nella zona, unità indivisibile perché si tende a mantenerla capace di fornire un reddito sufficiente alla vita della famiglia contadina.

MITTERDORFER. L'emendamento di cui è stata data testè lettura, è stato da me presentato allo scopo di aiutare la economia montana della mia zona in cui particolarmente vige questa istituzione del maso chiuso. L'emendamento aggiuntivo mi sembra fondato sulla considerazione che se il maso chiuso costituisce una unità indivisibile, ne fa parte integrante anche il bosco che contribuisce a formare quel reddito che il maso chiuso intende offrire per la famiglia agricola.

Finora i coefficienti fissi erano stati previsti dalla legge 1044 del 1954 soltanto per quanto riguarda i terreni arabili, pascoli eccetera, ed erano esclusi, in base alla eccezione contenuta nel terzo comma dell'articolo 1 della detta legge, proprio i boschi. Poiché però essi costituiscono una unità che non può venire scissa dal maso e deve concorrere alla formazione di un reddito che senza di essi non sarebbe, nella maggioranza dei casi, sufficiente, ritengo sia giusto che, anche i boschi, facenti parte della unità, vengano valutati con coefficiente fisso come gli altri terreni.

La formulazione « i terreni boschivi inclusi nel maso » è stata da me adottata perché vi sono dei terreni boschivi che non fanno parte della unità poderale e che sono, pertanto, alienabili dal proprietario; la cerchia di questa formazione del coefficiente fisso è stata ristretta soltanto ai boschi facenti parte integrante del « maso » perché quei boschi non possono essere alienati.

Vorrei aggiungere che, nella zona di cui trattasi, circa il 70 per cento dei boschi sono di proprietà privata e non di proprietà di enti come comuni, chiese od altro, ma piccole proprietà frazionate facenti parte del maso chiuso.

In relazione a quanto sopra esposto, ritengo che l'emendamento da me proposto possa venire accolto.

Debbo aggiungere che la dizione « esclusa la eccezione di cui al terzo comma dell'articolo 1 della stessa legge » può essere modificata in: « con esclusione della eccezione di cui al terzo comma dell'articolo 1 della stessa legge ». Sarà forse più opportuno però, studiare come possa essere inserita questa norma il cui scopo è l'esclusione della eccezione del comma sopra citato.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'emendamento significa in pratica che non deve essere applicato per il bosco compreso nel maso chiuso il terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

PRESIDENTE. Proporrei di adottare la seguente dizione dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Mitterdorfer:

« Nell'attribuzione del valore fiscale, valido agli effetti del comma precedente, di aziende agricole in provincia di Bolzano costituite in maso chiuso ai sensi della legislazione provinciale vigente in materia, anche per i terreni boschivi inclusi nel maso vengono osservate le norme di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, ed agli articoli 2 e 3 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ».

MITTERDORFER. Nella provincia di Bolzano su circa 23.000 masi (proprietà agricola di coltivatore diretto) quasi 12.500 sono costituiti in maso chiuso avendo la superficie sufficiente per costituire il reddito necessario ad una sola famiglia agricola. Si tratta di una massa imponente di masi che si trovano nelle zone montane e costituiscono l'unica possibilità di vita.

ANGELINO PAOLO. L'esenzione dall'imposta di successione è un'aspirazione di lunga data anche per l'Alleanza contadina che si è sempre battuta su due principi: 1°) la piccola proprietà è uno strumento di lavoro; 2°) evitare un maggiore spezzettamento, la polverizzazione delle piccole aziende. Infatti tante volte accade che per pagare l'imposta di successione il contadino, non avendo danaro sufficiente, è costretto a vendere degli appezzamenti di terreno e ciò è una delle cause più influenti – almeno dalle mie parti – della polverizzazione delle piccole aziende agricole. Per questo non possiamo che essere sodisfatti della presentazione da parte del Governo del disegno di legge.

Rimane da valutare se il limite – dichiarato dal Governo in 12 milioni e dal Relatore in 16 milioni – debba valere solo per le aziende che arrivano fino a quel valore e non oltre o per tutte le aziende e questo per la semplice ragione che un limite è già indicato nella qualifica di proprietario diretto coltivatore.

Nella legge per l'indennizzo alle aziende danneggiate dalle calamità naturali era stato indicato empiricamente che l'azienda diretta coltivatrice è quella in cui la famiglia del coltivatore diretto abbia almeno un terzo della forza lavoratrice necessaria per la coltivazione dell'azienda stessa.

Se si intende che i 16 milioni costituiscono l'esenzione massima per le aziende che abbiano un valore inferiore, c'è una limitazione; se invece si intende che viene comunque esentato il valore di 16 (o 12 milioni se non è approvato l'emendamento) naturalmente la disposizione ha una portata ben diversa.

Io vorrei che questo concetto, benché nella legge sia già adombrato, fosse chiaramente specificato; che si dicesse chiaramente cosa si intende con tale formulazione.

BIGI. Siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento in esame, non abbiamo, però, un senso preciso degli emendamenti che ad esso sono stati presentati che non so se siano in contrasto tra di loro.

Il primo emendamento prospettato è quello che propone di elevare la quota esente da 12 a 20 milioni di valore.

Se consideriamo una piccola proprietà, oggi, nelle attuali condizioni economiche, vediamo che si fa presto ad arrivare al valore di lire 20 milioni.

Vi è poi un'altra questione che credo abbia molta affinità con l'emendamento proposto dall'onorevole Mitterdorfer: quando muore il capo famiglia e vi è più di un erede, spesso una parte degli eredi sono fuori della famiglia, non sono coltivatori diretti; per conservare l'unità della azienda, esonereremmo dal pagamento della imposta sul valore globale e da quella di successione il figlio che non è coltivatore diretto ma a condizione che ceda la sua parte al figlio coltivatore diretto che è sul fondo. Si verrebbe così a creare una condizione di obbligo di cedere la propria parte al coerede che lavora la terra.

Questi, in linea generale, gli emendamenti che proponiamo in aggiunta a quelli già presentati.

ASSENNATO. Ho avuto uno scambio di idee con l'onorevole Ministro a proposito dell'emendamento presentato dall'onorevole Bigi. L'articolo 4 renderebbe inutile quell'emendamento che verrebbe inserito nell'articolo 1.

PRESIDENTE. L'emendamento vuole portare il limite dell'esenzione da lire 12 milioni a lire 20 milioni. Ho l'impressione che, richiamandosi all'articolo 4, si intende far riferimento alla imposta ipotecaria che non è oggetto dell'emendamento Bigi.

ASSENNATO. Ho avuto uno scambio di idee con il Ministro per far sì che l'ultimo capoverso dell'articolo 1 possa riguardare anche quei titolari o quei coltivatori diretti parziali eredi per la esistenza di altri coeredi, che, indifferenti o lontani dall'esercizio della agricoltura, abbiano deciso di abbandonare la loro quota al coerede agricoltore diretto. Il Ministro mi faceva osservare che questa ipotesi poteva rientrare nell'articolo 4 ma dopo un'attenta lettura, e me lo si vorrà consentire, mi è sembrato di vedere che è un po' difficile far rientrare tale questione nell'articolo suddetto in quanto questo pone la condizione che sia coltivatore diretto anche il coerede che vende la propria quota.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Anche a me era sorto, poi, il dubbio ora espresso dall'onorevole Assennato. Si potrebbe modificare però l'articolo 4 togliendo, dopo le parole: « a favore di erede » la parola « parimenti ».

ASSENNATO. Occorre emendare l'articolo in maniera molto chiara ciò che non avviene anche se si toglie la parola « parimenti » in quanto il dubbio sorto nel Ministro, può aver-

lo anche colui che deve interpretare la portata della legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il caso previsto dall'articolo 4 riguarda coloro che escono dalla famiglia del coltivatore diretto. Le condizioni previste dall'articolo 4 sono due: che la discendenza sia da coltivatore diretto e che colui che acquista il fondo sia coltivatore diretto. Non vi è la necessità che colui che vende sia coltivatore diretto perché l'articolo così recita: « Sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria i trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità di agricoltore coltivatore diretto, posti in essere a favore di erede... » (non dice però, « di coerede »). Quindi sostanzialmente non è detto « purché il cedente sia anche coltivatore diretto ».

BIGI. Questa, a mio avviso, non è una dizione chiara; chiederei fosse precisata meglio ed è questo lo scopo dell'emendamento da me proposto.

ZUGNO, *Relatore*. A me sembra sia precisato che colui che riceve la parte è coltivatore diretto; la precisazione della natura della professione dell'altro coerede non ha importanza.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si può specificare: « anche se il cedente non è coltivatore diretto ».

ASSENNATO. Poiché siamo d'accordo sulla sostanza, si deve trovare una formula chiara. Non vorrei poi che questa disposizione venisse interpretata nell'orbita della affermazione iniziale dell'articolo 1 circa l'eredità devoluta in linea diretta.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Su questo non c'è dubbio. Riguarda tutte le ipotesi che nascono dal fatto che vi era un coltivatore diretto; da questo hanno ereditato figli, oppure nipoti o cugini, quel che si voglia, di cui alcuni sono coltivatori diretti, altri no ed allora si facilita l'abbandono della terra da parte di coloro che esercitano una professione diversa e non coltivano più. Vi è, poi, l'altro fenomeno di una figlia che si sposa e che deve cedere la terra perché va in un'altra terra.

BIGI. È un emendamento che trova il suo collocamento all'articolo 1.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Bigi lei dice che se un erede cede la sua quota immediatamente non si deve applicare la tassa di successione. Mi pare che questo non si possa ammettere, perché effettivamente siamo sempre in presenza di un'eredità.

BIGI. Noi dobbiamo impedire lo spezzettamento del fondo. Se noi esoneriamo dal diritto di successione un fratello che cede la sua quota al congiunto che coltiva il fondo, noi veniamo a creare una condizione per conservare l'unità poderale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non avrei difficoltà ad accettare un tale principio ma quello che temo è il caso opposto: ci potrebbe essere chi, per non pagare la tassa, opera una finta vendita ma in effetti non cede niente.

ASSENNATO. Mi rendo conto della sottigliezza dell'ipotesi che ella fa, ma qui c'è un interesse del coltivatore diretto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non possiamo esonerare dalla successione chi non vende realmente.

ZUGNO, *Relatore*. Dichiaro subito che sono contrario all'emendamento, perché colui il quale non è coltivatore diretto ed è costretto a pagare una imposta, appunto per l'onere che deve sopportare, è facile che sia indotto a vendere la terra e noi dobbiamo agevolare queste vendite al coltivatore diretto senza pagamento di imposta. Il fatto di dover sopportare un onere induce il coerede a vendere al coltivatore diretto e noi a queste vendite dobbiamo concedere tutte le agevolazioni possibili.

A proposito di agevolazioni, mi pare che l'articolo 4 sia veramente ben fatto. Esso dice che tutti coloro i quali – coeredi – vendono a un coerede coltivatore hanno diritto all'esenzione. Non soltanto il coerede coltivatore diretto, ma perfino il coerede che non è coltivatore diretto ha la possibilità di fare questa cessione senza pagamento di imposta. Quindi credo che l'articolo 4 sodisfi, in modo pieno, alle esigenze di questo settore del coltivatore diretto.

ASSENNATO. Dal testo risulta chiaro che il legislatore vuole favorire il coltivatore diretto nell'acquisizione dell'eredità e vuole favorirlo non solo per la quota che gli spetta ma anche per le rinunzie che possono fare gli altri eredi non coltivatori diretti. E allora troviamo una formulazione chiara per cui sia esente per la parte che eredita e per la parte che riceve. Altrimenti accadrebbe che la parte che eredita non paga e viceversa deve pagare per l'altra parte.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non è il coltivatore diretto che paga, è il coerede, non coltivatore diretto, che deve pagare l'imposta.

ASSENNATO. Ma, in pratica, si fa pagare il compratore, si fa pagare il coltivatore diretto !

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non possiamo esonerare chi non fa il coltivatore diretto !

ASSENNATO. Limitiamo la esenzione al passaggio fra il coerede che non è coltivatore diretto e il coerede che è coltivatore diretto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La norma dispone l'esenzione dalla tassa di registro per il passaggio fra erede non coltivatore ed erede coltivatore; ma la tassa di successione non la paga il coltivatore diretto, essa viene pagata dal coerede che esercita altra professione.

ASSENNATO. Non pagano niente lo stesso: c'è la questione che è stata giustamente posta dall'onorevole Angelino. Occorrerebbe sapere cioè se il limite dei 12 milioni riguarda anche chi eredita per un valore superiore a questa cifra, se si tratta cioè di una esenzione di base, di un abbattimento alla base. Se invece si ritiene di limitare soltanto per le successioni che non superano quel valore, allora possiamo anche accettare l'esenzione fino a 16 milioni.

Ma avviene il fatto che colui che eredita per un valore di lire 12 milioni non paga nulla mentre chi eredita per un valore che supera di una lira i 12 milioni, paga tutto e non la differenza. Con l'ipotesi prevista dal disegno di legge, paga, invece, solo la differenza.

ANGELINO PAOLO. Nella sistematica l'abbattimento alla base vi è soltanto sulle imposte personali; qui, invece, lo si introduce sulle imposte reali.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'imposta di successione è in realtà un'imposta più personale che reale.

ANGELINO PAOLO. È un'imposta sui beni.

ALBERTINI. È imposta progressiva, quindi a carattere personale.

RAUCCI. Desideravo conoscere se il Governo concorda sulla esenzione relativa al maso chiuso e pongo questa domanda perché stiamo trattando esattamente della stessa ipotesi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La questione del maso chiuso è una questione tutta particolare. In essa vi sono caratteristiche precipue che esigono norme particolari: si propone di applicare il sistema dei coefficienti anche per il bosco incluso nel maso. Normalmente per il bosco non si possono applicare moltiplicatori fissi perché il bosco può essere non maturo ed allora la vendita di bosco è vendita di legname non maturo, quindi vendita di un bene che renderà quando il bosco raggiungerà la maturità. Ma quando – dice l'onorevole Mitterdorfer – il bosco è incluso nel maso chiuso allora non si può considerare se sia o meno maturo come porre un bene a sé: l'unità organica è il maso ed in questo caso, poiché bisogna che nella unità catastale si tenga conto di quella unità organica così come essa è, è giusto che il bosco, maturo o no, sia considerato sempre col sistema dei moltiplicatori: è una parte non sottraibile alla totalità.

Altra caratteristica è che siccome il maso chiuso per sua natura è conducibile soltanto da una persona, non può essere ereditato da più persone ma solo da quella che si chiama l'erede preferito il quale paga gli altri in, sia pur scarso, contante; in questo caso non possiamo calcolare che i figli non preferiti siano eredi che cedono le loro quote volontariamente realizzando un prezzo, in quanto essi, in realtà, cedono per forza.

RAUCCI. L'unica differenza consiste nel fatto che in quel caso vi è una legge che fa obbligo della cessione.

PRESIDENTE. Vi è la questione della divisibilità e della non divisibilità del bene.

RAUCCI. Non vogliamo introdurre nella legge il concetto della indivisibilità ma vogliamo introdurre una norma che faciliti la salvaguardia della unità poderale. Mi pare si sia nella stessa ipotesi di uno che esercita la professione legale ed eredita una quota in liquido del maso chiuso.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'avvocato non eredita una quota in liquido, ma eredita una molto scarsa quota perché vi è un *modus* speciale che regola la questione.

RAUCCI. Non si può basare una distinzione fra scarso e non scarso.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'erede del maso chiuso non liquida i coeredi secondo il valore ma secondo un ragionamento speciale. L'eredità spetta tutta all'erede preferito che indennizza gli altri. L'erede non preferito non può vendere ad alcuno; è obbligato soltanto a prendere danaro e la tassa ereditaria grava, allora, soltanto sull'erede preferito. È per questa strana natura del maso chiuso che va bene quanto proposto, mentre non va bene per le altre situazioni. È per questo che debbo, per forza, essere favorevole alla proposta di emendamento dell'onorevole Mitterdorfer.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Nelle eredità devolute in linea retta o al coniuge sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione per un valore fino a lire 12.000.000 i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto limitatamente ai cespiti devoluti a beneficiari agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame.

L'esenzione è parimenti concessa alle eredi sempre che, prive di altra occupazione, siano coniugate con agricoltore coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino a prestare la loro attività in una famiglia colonica ».

Gli onorevoli Raucci ed Assennato hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 1, sostituire le prime due parole*: Nelle eredità, *con le parole*: Nelle successioni anche a titolo di legato ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono favorevole alla approvazione dell'emendamento proposto sia perché l'usufrutto non è eredità essendo considerato legato e sia perché vi possono essere successioni in ordine di legato. Per noi, il fenomeno è uguale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Vi è poi il seguente emendamento a firma dell'onorevole Zugno:

« *Nell'articolo* 1 *sostituire le parole*: per un valore fino a lire 12.000.000, *con le parole*: per un valore fino a lire 16.000.000 ».

ANGELINO PAOLO. È stata presentata una proposta di emendamento più lontana.

PRESIDENTE. C'è un emendamento dell'onorevole Bigi che propone di sostituire le parole: « per un valore fino a lire 12.000.000 » con le parole: « per un valore fino a lire 20.000.000 », uno dell'onorevole Angelino che propone di esentare dalla imposta sul valore globare i fondi rustici di valore fino a 20 milioni, già coltivati; un altro dell'onorevole Togni G. Bruno che propone di mettere immediatamente dopo la cifra di 12 milioni (o quella che eventualmente sarà decisa) l'espressione: « le quote relative ai fondi rustici già coltivati ».

TOGNI GIULIO BRUNO. Mi pare che sia una questione di chiarezza formale: l'esenzione compete le quote di successione e non i singoli beni. Ne consegue un problema di equiparazione e di equità a favore di famiglie numerose e numerosissime per le quali le quote si potrebbero ridurre anche a 1.200.000 lire se vi sono dieci figli coeredi.

ANGELINO PAOLO. Vorrei spiegare che la mia proposta è che invece di una esenzione di imposta sull'asse globale, un abbattimento alla base di 12 milioni, si abbia una esenzione per le proprietà che abbiano un valore fino a 20 milioni e ciò per favorire effettivamente la piccola proprietà diretta coltivatrice.

PRESIDENTE. Questa norma vale finché si ha un'eredità di valore inferiore a 20 milioni, ma se un coltivatore diretto eredita un fondo del valore di 20 milioni e 100 mila lire pagherà. Invece il sistema proposto dal Ministro è di scaglionamento e determina una esenzione di base qualunque sia l'ammontare.

L'onorevole Angelino aumenta il limite dell'esenzione per i fondi il cui valore sia fino a 20 milioni, ma in caso che tale fondo superi il valore di 20 milioni, anche di una lira, si deve pagare tutta l'imposta.

BIGI. Vorrei sapere se il limite di 12 milioni si riferisce all'insieme del podere oppure alle singole quote.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La proposta, così come è, riguarda naturalmente il fondo nel suo complesso perché si deve partire dal concetto che coltivatore diretto deve essere il *de cuius*, della cui eredità si tratta. Con un valore del fondo di 12 milioni calcolato attraverso i moduli fissi (eccetto per la situazione in Toscana) si arriva *grosso modo* a un valore effettivo di tale fondo dai trenta ai quaranta milioni.

Mentre non sono affatto disposto a elevare il limite di cui al disegno di legge, riconosco che l'onorevole Togni Giulio Bruno ha esposto un'ipotesi fondata con il suo emendamento, specialmente per le nostre zone agricole dove ci possono essere sette, otto figli che continuano a fare i coltivatori diretti. Naturalmente c'è da considerare che anche un fondo discreto quando viene diviso in tante piccole frazioni finisce per essere frazionato in piccole quote. Però sarebbe opportuno che l'onorevole Togni suddividesse il suo emendamento mettendo in rilievo: 1°) l'elemento del valore globale; 2°) l'elemento del valore delle quote. Mi pare che bisognerebbe dire: l'esecuzione vige per un valore delle singole quote fino a 12 milioni e per un valore globale che non superi i 60 milioni.

La proposta dell'onorevole Angelino indiscutibilmente corrisponde a un concetto di giustizia da un certo punto di vista.

ZUGNO, *Relatore*. Qui abbiamo già una limitazione: si deve trattare di aziende coltivatrici dirette. La vera limitazione è nella natura stessa della professione del *de cuius* e proprio oggi che andiamo sostenendo la necessità di un ampliamento delle aziende agricole mettiamo dei limiti alla ricostituzione di una sufficiente unità agricola.

ANGELINO PAOLO. Onorevole Zugno, il limite di valore di lire 20.000.000 lo moltiplichi per 3, 4, 5 volte e vedrà a quale cifra si arriva!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si potrebbe porre, nella valutazione del globale, un limite del genere di quello proposto dall'onorevole Angelino Paolo; dire, cioè: quando l'eredità devoluta agli eredi in linea retta non supera la somma di lire 60.000.0000 può operare l'esenzione e si potrebbe nel contempo fissare un limite, ovviamente più basso, per le quote di ciascuno dei coeredi.

TOGNI GIULIO BRUNO. Vedo che si andrebbe forse oltre quello da me proposto.

Credo che si potrebbe arrivare fino a lire 12 milioni per ogni avente causa perché, altrimenti può avvenire che se un figlio solo eredita un fondo del valore di lire 60.000.000, questi non verrebbe a pagare l'imposta.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non intendevo questo.

TOGNI GIULIO BRUNO. L'erede non pagherà l'imposta sulla cifra che verrà indicata dai competenti uffici sia essa 12 o 15 o 20 milioni di lire purché, nel globale, l'eredità non superi le lire 60.000.000. Se si tratta di un solo figlio, anche questi non dovrebbe pagare fino ad un valore del fondo di lire 60.000.000.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'unico erede di un fondo del valore di 60 milioni di lire gode della esenzione solo fino a 12 milioni.

BIMA. Sarebbe opportuno arrivare a definire la minima unità colturale. Oltre tutto abbiamo qui presenti i tecnici della agricoltura per cui la questione può essere facilmente definita.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si potrebbe stabilire che sono esenti dalla imposta di successione le quote di eredità per un valore fino a lire 12 milioni ciascuna.

RAUCCI. Approverei questa risoluzione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La formulazione dell'emendamento potrebbe essere la seguente: « Sono esenti dalla imposta di successione per un valore fino a lire 12.000.000, per ogni quota, i fondi rustici già coltivati dal defunto » e si potrebbe aggiungere: «l'esenzione si estende alla imposta globale purché essa non superi le lire 60.000.000 ».

RAFFAELLI. Estendendo l'esenzione fino al valore del fondo di lire 60.000.000 siete sicuri che l'esenzione riguarderà i coltivatori diretti? La realtà è che prendete occasione per fare un favore ad aziende maggiori, certamente non di coltivatori diretti.

ARMAROLI. Con questo emendamento noi esonereremo i grossi proprietari. Lascerei il testo così come esso è. Propongo di votare l'articolo 1 nel testo del disegno di legge non emendato.

PRESIDENTE. La questione è di grande rilievo per cui ritengo sia bene rinviare la discussione del provvedimento dando incarico all'onorevole Ministro di studiare una soluzione adatta in base agli emendamenti preparati ed alle risultanze della discussione.

ARMAROLI. Aderisco alla proposta di rinvio presentata dall'onorevole Presidente.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono anche io convinto della opportunità di rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Poiché da più parti è stata avanzata la proposta di rinvio della discussione del provvedimento in esame, propongo, a mia volta, il rinvio per dare modo al Ministro di preparare una formulazione più rigorosa dell'emendamento in discussione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Mi viene comunicato che in Aula vi è una votazione per appello nominale. Rinvio, quindi, la discussione degli altri provvedimenti, oggi all'ordine del giorno, ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI